



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Spett.le  
CASPIE - Cassa Autonoma di  
Assistenza Sanitaria tra il  
personale dell'Istituto di  
Emissione  
Via Due Macelli, 73  
00187 Roma

Spett.le  
Banca Monte dei Paschi di  
Siena S.p.A.  
Direzione Generale  
Piazza Salimbeni, 3  
53100 Siena

Spett.le  
Autorità Garante della  
Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A  
00198 Roma

alla c.a. Presidente Antonio Catricalà

*Presidente*  
Ml. Zaccaria  
*Vicepresidente*  
P. Cruciani  
*Segretario*  
D. Cariani  
*Tesoriere*  
M. D'Aguanno  
*Consiglieri*  
M. Crescimbene  
S. Del Lungo  
P. Fenzi  
G. Gasparini  
A. Gragnani  
M. Gubinelli  
M.L. Manca  
P. Marinelli  
C. Montanari  
S. Sensini  
A. Urso

**Oggetto: Copertura Assicurativa per Spese Mediche CASPIE – Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena (Codice D 00121016 - Pubblicato il 13/03/2009).**

Con la presente, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sono costretta a diffidare la CASPIE - Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il personale dell'Istituto di Emissione - e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal continuare a discriminare la figura dello psicoterapeuta-psicologo nell'ambito della polizza assicurativa in oggetto, stipulata in palese contrasto con la normativa vigente e con quanto più volte dichiarato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla quale si chiede di intervenire ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

A seguito di alcune segnalazioni, l'Ordine è stato informato della presenza, nel testo della polizza, di una clausola negoziale fortemente deleteria per la concorrenza e per il mercato nell'ambito della professione psicoterapeutica.




Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Specificatamente, la copertura assicurativa in oggetto, nella sezione 2.1.1.3 *Prestazioni*, alla voce *B) Specialistiche extraospedaliere* indica tra le terapie la *“psicoterapia (purché effettuata da medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in una branca della medicina - in genere psicologia clinica, neurologia o psichiatria - che consenta lo svolgimento della psicoterapia; resta esclusa la possibilità di rimborso per le terapie effettuate da psicologi e psicoterapeuti che esercitano in virtù del possesso della laurea in psicologia)”*.

Nel rimborsare le prestazioni psicoterapiche la polizza assicurativa realizza un'ingiustificata disparità di trattamento tra la figura dello psicoterapeuta-psicologo e la figura dello psicoterapeuta-medico, suscettibile di creare distorsioni nella concorrenza tra le due figure professionali. Come noto, la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”* riconosce l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai laureati in psicologia o in medicina e chirurgia. Tale intervento professionale può essere dunque svolto sia dagli psicologi sia dai medici, purché, ovviamente, entrambi *specializzati in psicoterapia* e iscritti come tali presso i rispettivi Ordini professionali. Tuttavia, nonostante la vigente normativa, dal testo della polizza si evince paradossalmente che le spese sostenute per le prestazioni di psicoterapia, svolte da uno psicoterapeuta-psicologo, non sono rimborsabili, poiché *non effettuate da medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in una branca della medicina, quale la psicologia clinica, la neurologia o la psichiatria*. In tal modo, sono rimborsabili, con riferimento alle visite specialistiche, le sole spese di psicoterapia svolta presso un medico chirurgo e non le spese di psicoterapia svolta presso uno psicologo, pur essendo identica la prestazione.

Già, in precedenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva espressamente chiarito, con decisione a firma del Presidente Giuliano Amato, pubblicata sul Bollettino settimanale n. 43 del 10 novembre 1997, che *“l'equiparazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico risulta in termini inequivoci dal tenore letterale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 56/89 e, pertanto, qualsiasi fonte secondaria che non si uniformi alla scelta operata dal legislatore in quella sede appare - oltre che in palese contrasto con il principio dettato dalla legge - suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni nella concorrenza tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico, in particolare attraverso la creazione di barriere all'esercizio dell'attività professionale in danno degli psicoterapeuti-psicologi”*. E ancora, lo stesso Garante, aveva affermato come *“la eliminazione di non giustificati vincoli all'esercizio dell'attività psicoterapeutica [...] costituisca un obiettivo di interesse generale alla luce del quale è doveroso rimuovere ogni forma di discriminazione tra la figura di psicoterapeuta-psicologo e la figura di psicoterapeuta-medico”*. Proprio in considerazione della normativa vigente e della decisione assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la clausola contrattuale appare illegittima, in quanto implica un'inaccettabile violazione delle più elementari regole di concorrenza.



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Inoltre, devo segnalare che la copertura assicurativa in oggetto contiene una grave imprecisione sulle competenze del *medico chirurgo specializzato in neurologia*, in quanto figura professionale inserita, sempre nella medesima clausola, tra i soggetti abilitati all'erogazione di prestazioni psicoterapiche, confondendo la terapia neurologica con quella psichiatrica e psicoterapeutica. La neurologia si occupa del vasto campo delle malattie organiche del sistema nervoso, studiando le patologie inerenti al Sistema Nervoso Centrale, al Sistema Periferico Somatico e al Sistema Nervoso Periferico. Il neurologo non può quindi erogare prestazioni psicoterapiche, in quanto è una figura professionale con diverse e distinte competenze, che non sono e non devono essere sovrapponibili a quelle proprie dello psicoterapeuta-medico e psicoterapeuta-psicologo.

Pertanto, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in virtù delle prerogative e dei compiti di cui alla Legge n. 56/89, **invito e diffido** la CASPIE - Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il personale dell'Istituto di Emissione - e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a modificare la clausola relativa all'indicazione delle prestazioni specialistiche extraospedaliere, contenuta nella copertura assicurativa (Codice D 00121016 - Pubblicato il 13/03/2009), che si allega, al fine di consentire il rimborso delle spese di psicoterapia anche nel caso di prestazioni effettuate da psicologi-psicoterapeuti. Inoltre, vi **invito** a correggere la suddetta clausola, eliminando il riferimento al *medico chirurgo che abbia conseguito la specializzazione in neurologia*, quale soggetto abilitato all'erogazione di prestazioni psicoterapiche, anche perché il neurologo, qualora dovesse svolgere attività di psicoterapia, sarebbe passibile di denuncia per esercizio abusivo della professione.

Infine, valga altresì la presente quale formale segnalazione-denuncia dei fatti sopra esposti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i provvedimenti di competenza, al fine di porre termine al comportamento lesivo segnalato.

Certa di un vostro cortese riscontro, vi porgo i migliori saluti.

Il Presidente

(dott.ssa Marialoni Zaccaria)